REGOLAMENTO (CE) N. 382/2003 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2003

recante deroga per l'anno 2003 ai regolamenti (CE) n. 1371/95 e (CE) n. 1372/95 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli d'esportazione nei settori delle uova e delle carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 13, e l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12, e l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2260/2001 [5], e del regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1383/2001 [7], recanti modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione rispettivamente nel settore delle uova e delle carni di pollame, i titoli di esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana nella quale sono state presentate le domande, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure specifiche.

(2) Tenuto conto dei giorni festivi del 2003 e della pubblicazione irregolare della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in tali giorni, risulta che il periodo di riflessione è troppo breve ai fini della corretta gestione del mercato e che occorre quindi prolungarlo.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, dei regolamenti (CE) n. 1371/95 e (CE) n. 1372/95, i titoli sono rilasciati alle date indicate nella tabella seguente, sempreché anteriormente a tali date non sia stata adottata una delle misure specifiche di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo.

Periodo di presentazione della domanda di titolo	Data di rilascio
Dal 14 al 18 aprile 2003	24 aprile 2003
Dal 2 al 6 giugno 2003	12 giugno 2003
Dal 14 al 18 luglio 2003	24 luglio 2003

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.
[2] GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.
[3] GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.
[4] GU L 133 del 17.6.1995, pag. 16.
[5] GU L 305 del 22.11.2001, pag. 11.
[6] GU L 133 del 17.6.1995, pag. 26.
[7] GU L 186 del 7.7.2001, pag. 26.